

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 174 quater del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato con D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che gli enti redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 48/16 e n. 11/17 con cui sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61/17 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24 aprile 2018, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2017;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al DLgs. n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

VISTO il soprarichiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le modalità per la redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

DATO ATTO che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre 2017;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente;

DATO ATTO che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

EVIDENZIATO che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento);

DATO ATTO CHE con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 10 maggio 2018, ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato, così come segue:

Comune di Pioltello – Capogruppo;

Azienda speciale consortile AFOL Metropolitana – Ente strumentale partecipato;

Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura – Ente strumentale controllato;

Far.Com. S.r.l. – Società partecipata;

CORE - Consorzio Recupero Energetici S.p.A. – Società partecipata;

Cogeser S.p.A. – Società partecipata – Capogruppo intermedia, consolidata attraverso il bilancio consolidato di gruppo;

CAP Holding S.p.A. – Società partecipata – Capogruppo intermedia, consolidata attraverso il bilancio consolidato di gruppo .

CONSIDERATO che l’inserimento nel perimetro di consolidamento dell’entità CAP HOLDING spa (in qualità di capogruppo intermedia) non era obbligatoria, ai sensi delle vigenti normative perché non destinataria di un affidamento diretto di servizi pubblici e non rilevante in termini di partecipazione, ma **opportuna** secondo la Giunta Comunale come ben delineato nell’allegato a) della deliberazione di maggio 2018 (“... In virtù di ciò, si dovrebbe **non includere** CAP Holding nel G.A.P. del Comune di Pioltello. Va tuttavia rilevato che l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato da parte dell’Ufficio d’ambito della Città Metropolitana, secondo quanto previsto dall’art. 48, c. 2 lett. a) e c. 3 della L.r. 26/03, richiede il parere obbligatorio e vincolante da parte della Conferenza dei comuni di ambito, cui il Comune di Pioltello partecipa. Per tale motivo si ritiene che, pur in assenza del requisito formale dell’affidamento diretto, sussistano i presupposti sostanziali, in applicazione del Principio contabile generale n. 18 (Prevalenza della sostanza sulla forma) - All. 1 al D.Lgs. 118/11, per l’inclusione di CAP Holding nel G.A.P. del Comune di Pioltello.”).

CONSIDERATO, ulteriormente, che a seguito dell’invio della documentazione richiesta a CAP Holding (in qualità di capogruppo intermedia) per la compilazione del bilancio consolidato del Comune di Pioltello è stato accertato che nel corso del 2017 CAP Holding spa ha emesso un prestito obbligazionario in mercato regolamentato e come previsto dal Principio Contabile 4/4 al D.lgs 118/2011 punto 2 par. 3.1. **l’entità va esclusa dal consolidamento** (“con riferimento agli esercizi 2015-2017 non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile”).

DATO ATTO che si è proceduto alla verifica dell’uniformità del bilancio (uniformità temporale, formale e sostanziale) ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche ovvero conservare criteri difformi in quanto più idonei a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. In questi casi, nell’informativa supplementare al bilancio consolidato viene specificata la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base;

DATO ATTO che per quanto riguarda le entità del Gruppo Cogeser, occorre rilevare che il consolidamento è avvenuto sulla base del bilancio annuale proforma consolidato alla data del 31/12/2017. Infatti, l'assemblea straordinaria dei soci del 26 ottobre 2017 ha deliberato il cambiamento della data dell'esercizio sociale portandola dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno e per il primo anno la decorrenza dell'esercizio decorreva dall'1/7/2017 al 31/12/2017. Il bilancio annuale proforma consolidato è stato predisposto ai sensi di quanto previsto dal punto 47 del Principio contabile OIC 17.

DATO ATTO:

- che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci, le modalità di consolidamento, ecc.;
- che lo schema di bilancio consolidato deve essere presentato dall'Organo esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità, in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/00;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 26 luglio 2018, con cui è stato approvato lo schema di Bilancio Consolidato 2017;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

SENTITA la Commissione Consiliare competente nella seduta del _____;

DATO ATTO CHE

sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie, Dott. Franco Bassi in data //2018, in merito alla regolarità tecnica.

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie, Dott. Franco Bassi in data //2018, in merito alla regolarità contabile.

Il parere favorevole del Segretario Generale in data //2018.

CON VOTI ____ favorevoli ____ contrari, ____ astenuti su ____ presenti e ____ votanti espressi in modo palese,

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in narrativa l'esclusione dal Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) ai fini del bilancio consolidato, rispetto alla delibera di Giunta Comunale n. 71 del 10 maggio 2018, l'entità CAP Holding spa.
- 2) **DI DARE ATTO** che l'area di consolidamento per l'anno 2017 è composta da:

Comune di Pioltello – Capogruppo;
Azienda speciale consortile AFOL Metropolitana;
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura;
Far.Com. S.r.l.;
CORE - Consorzio Recupero Energetici S.p.A;
Cogeser S.P.A. in qualità di capogruppo intermedia (nel cui bilancio sono consolidate le società Cogeser Energia srl, Cogeser Servizi srl e Cogeser Servizi Idrici srl).

- 3) **DI APPROVARE** , per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l'esercizio 2017, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da:
- conto economico consolidato (allegato 1);
 - stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato 2);
 - elenco degli enti e delle società inclusi nel Gruppo Amministrazione pubblica (allegato 3);
 - elenco degli enti e delle società inclusi nell'Area di consolidamento (allegato 4);
 - relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa (allegato 5);
 - Parere dell'Organo di Revisione (allegato 6);
- 4) **DI DARE ATTO** che sono stati individuati i seguenti metodi di consolidamento:
- metodo integrale per la Società Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura;
 - metodo proporzionale per le Società:
 - Azienda speciale consortile AFOL Metropolitana;
 - Far.Com. S.r.l.;
 - CORE - Consorzio Recupero Energetici S.p.A;
 - Cogeser S.p.A. in qualità di capogruppo intermedia;
- 5) **DI DARE ATTO** che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d'esercizio di € 2.271.546;
- 6) **DI DARE ATTO** che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto di € 178.879.985;
- 7) **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.